SENATO DELLA REPUBBLICA

____ XI LEGISLATURA ____

N. 1028

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, ZANGARA, RICCI, PISTOIA, PINTO, DE MATTEO, LADU, DI NUBILA, GRASSI BERTAZZI, INNOCENTI, PERINA, ZOTTI, DI LEMBO, D'AMELIO, FONTANA Albino, ROBOL, LAZZARO, IANNI, DONATO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1993

Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali

Onorevoli Senatori. – la richiesta di soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avanzata mediante referendum da numerose Regioni è determinata dal convincimento che sia non più rinviabile un processo di riordino dell'Amministrazione centrale dello Stato che traduca in termini legislativi corretti ed inequivoci il dettato di cui all'articolo 117 della Costituzione italiana.

In tale ottica non può essere elusa una domanda di chiarezza, in funzione sia delle competenze in materia agricola da riservare alle Regioni, sia delle non sacrificabili esigenze di carattere nazionale che giustificano il permanere di un'Amministrazione in grado di adempiere ai compiti che la politica agricola internazionale impone.

Del resto da più parti si è esortato il Governo a porre mano con urgenza ad una riforma del Ministero che adeguasse la struttura nazionale alle esigenze di una moderna agricoltura.

Le organizzazioni professionali agricole, gli operatori economici, gli esperti del settore hanno posto l'accento da molto tempo su questo importante obiettivo.

Nondimeno non è ipotizzabile che questo obiettivo di funzionalità e modernizzazione si possa perseguire attraverso l'abolizione del Ministero. Come ha recentemente affermato il prof. Romano Prodi «è una soluzione irrealistica ... il Ministero dell'agricoltura è necessario perchè occorre un'istituzione forte e rappresentativa degli interessi di tutti gli agricoltori italiani».

Numerose argomentazioni possono addursi a sostegno non solo della sopravvivenza del Ministero ma di una profonda riqualificazione delle sue funzioni, anche in materie connesse a quella strettamente agricola.

È certo indispensabile un organismo che

definisca ed orienti la programmazione nazionale della politica agricola e che assicuri l'adeguata rappresentanza degli interessi nazionali presso le istituzioni comunitarie e gli organismi internazionali con rango corrispondente a quello delle altre rappresentanze.

È altrettanto inimmaginabile che si possa consentire la nascita di politiche agricole regionali autonome, tra loro non coordinate, con una conseguente accentuazione della burocratizzazione delle strutture locali con difformi orientamenti gestionali.

Si tratta dunque di ricercare uno strumento normativo idoneo a ricostituire un quadro armonico in cui possano definirsi le competenze fondamentali di natura centralistica e le competenze delegabili a livello locale con l'obiettivo della migliore funzionalità del sistema che si vuole organizzare.

E sarebbe grave errore non cogliere questa occasione per fornire una risposta ineccepibile alle istanze del mondo agricolo che reclama un riferimento istituzionale adeguato ai tempi. Ma forte è la domanda di efficienza che sale anche da tutti i cittadini che sono, non dimentichiamolo, consumatori quotidiani di quanto l'agricoltura produce.

Noi non possiamo mettere a rischio a causa di carenze legislative un patrimonio rilevante. Il settore agro-alimentare fattura 240.000 miliardi l'anno. Il sistema agro-industriale contribuisce per il 17 per cento alla formazione del PIL.

L'agricoltura italiana è la seconda in Europa dopo quella francese e tra le prime del mondo. Tutto questo deve far riflettere sulla necessità che il settore produttivo abbia i più efficienti interlocutori pubblici.

Il presente disegno di legge ha la pretesa di fornire un contributo per la soluzione del problema con una normativa snella, par-

zialmente innovativa. I tempi ristretti che le scadenze referendarie ci impongono consigliano uno strumento agile che fissi i principi base della riforma rinviando a successive disposizioni la definizione organica della questione.

In questa ottica si trasferiscono alle Regioni nuove funzioni amministrative (articolo 1); si indicano le linee da seguire nella ristrutturazione interna (articolo 2) da articolarsi in cinque direzioni generali. Si ricostituisce con criteri diversi il Consiglio superiore dell'agricoltura (articolo 3) e si apre la strada alla presenza degli addetti agricoli presso le nostre sedi diplomatiche (articolo 4).

Da ultimo viene assicurato particolare rilievo ai temi ambientali attraverso la costituzione di una Commissione consultiva (articolo 5) e la specifica previsione dei principi fondamentali posti alla base degli interventi sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.
- 2. È istituito il Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali.
- 3. Oltre a quelle già trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alle Regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le seguenti funzioni amministrative:
- a) la concessione di aiuti, contributi, provvidenze straordinarie per fronteggiare situazioni di crisi, contributi a favore di aziende danneggiate da eccezionali calamità naturali:
- b) i controlli preventivi sul territorio connessi all'applicazione dei regolamenti comunitari; i controlli successivi, ivi compresi quelli inerenti al contenzioso amministrativo, ad eccezione di quelli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate e di quelli, comportanti funzioni di polizia, dell' Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 2.

- 1. Il Governo è delegato a definire nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le residue funzioni da trasferire alle Regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonchè l'assetto della struttura del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali.
- 2. Il Ministero dovrà essere articolato in cinque direzioni generali, così denominate:
- a) della politica dell'alimentazione, ricerca applicata e sperimentazione;
- b) della politica agricola comune di mercato e delle strutture;

- c) della politica di programmazione in agricoltura, anche per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività regionali:
- d) della difesa del suolo, valorizzazione dell'ambiente rurale e forestazione;
 - e) del personale e affari generali.

Art. 3.

- 1. L'attuale Consiglio superiore dell'agricoltura è sciolto e ricostituito come organo di consultazione per la programmazione economica in agricoltura. Il Consiglio superiore dell'agricoltura è presieduto dal Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali, assistito dal direttore generale della politica di programmazione in agricoltura, e ne fanno parte di diritto gli altri direttori generali, gli Assessori regionali all'agricoltura, nonchè esperti e rappresentanti delle categorie professionali, questi ultimi su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali più rappresentative.
- 2. Un rapporto sullo stato dell'agricoltura, entro il 30 aprile di ogni anno, è presentato al Parlamento dal Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali previo parere motivato del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Art. 4.

- 1. Presso la direzione generale della politica agricola comune di mercato e delle strutture è istituito un elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale.
- 2. Nell'elenco di cui al comma 1, potrà essere iscritto personale direttivo del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni, avente particolari competenze nella materia di cui al medesimo comma 1, nonchè esperti estranei alla pubblica amministrazione.
- 3. Dall'elenco di cui al comma 1 sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero con qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168

del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 5.

- 1. È istituita presso il Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali una Commissione centrale per l'ambiente rurale, con funzioni consultive e con poteri di iniziativa al fine di proporre azioni di difesa contro pericoli ed attività che minaccino l'equilibrio ecologico e la conservazione delle risorse naturali.
- 2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro delle politiche agroalimentari ed agro-ambientali e ne fanno parte due rappresentanti dello stesso Ministero; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; inoltre due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti o associazioni: Italia nostra, Fondo mondiale per la natura. Unione nazionale dei consumatori e Associazione nazionale agricoltura e turismo ed un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agro-alimentari ed agroambientali su designazione dei Ministeri, ente associazioni che rappresentano.
- 3. Per tutti gli atti dell'Amministrazione centrale dello Stato, non aventi carattere di necessità ed urgenza, dai quali deriva, sia direttamente che indirettamente, una modifica dell'ambiente in vaste zone od il pericolo di un grave attentato al paesaggio od alla conservazione della flora o della fauna, nonchè per quegli atti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti privati che, nella loro esecuzione o

nel loro esercizio, determinino effetti fortemente inquinanti per l'aria, le acque ed il suolo, deve essere preventivamente udito il parere della Commissione centrale per l'ambiente rurale. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante.

4. La Commissione esercita il suo potere d'iniziativa presentando specifiche proposte, qualora a suo giudizio siano minacciati l'equilibrio ecologico di vaste zone o siano messe in pericolo la tutela del paesaggio, la conservazione della flora o della fauna oppure occorra rimuovere le cause di effetti fortemente inquinanti per l'aria, le acque ed il suolo.

Art. 6.

- 1. Per la conservazione del suolo, la sua sistemazione idro-geologica ed un razionale assetto territoriale nell'ambiente rurale e montano, anche nell'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni, sono principi fondamentali:
- a) l'attuazione degli interventi per l'assetto territoriale, ai fini della conservazione del suolo, della sistemazione idrogeologica ed utilizzazione delle acque di uso agricolo, della valorizzazione delle risorse naturali, mediante piani per l'assetto territoriale, predisposti per comprensori omogenei secondo la loro natura geologica e il sistema idrogeografico per il loro sfruttamento agricolo o silvo-pastorale;
- b) l'approvazione dei piani per l'assetto territoriale da parte delle Regioni, previa consultazione con gli organi territorialmente responsabili della programmazione in agricoltura, del regime delle acque, delle opere pubbliche, ed anche degli organi territorialmente responsabili del patrimonio forestale, dell'artigianato, del turismo quando siano progettate iniziative oggetto delle rispettive attribuzioni;
- c) la progettazione ed esecuzione dei piani per l'assetto territoriale da parte dei consorzi di bonifica o di bonifica montana che, su richiesta della Regione, potranno operare anche al di fuori dei perimetri di loro competenza.